

**Lotto 5 A)  
Assicurazione INCENDIO**

**Azienda Unità  
Sanitaria Locale 6  
Palermo**

Via Cusmano n°24

90141 Palermo (PA)

CF. e P. IVA 04328340825

---

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO  
POLIZZA DI ASSICURAZIONE  
INCENDIO**

**Definizioni – Norme che regolano l'Assicurazione in Generale – Norme che regolano la Gestione dei Sinistri - Oggetto dell'Assicurazione – Danni Indennizzabili - Garanzie – Esclusioni - Norme che regolano l'Assicurazione Incendio ed Eventi Equiparati – Scoperti/Franchigie - Limiti**

## DEFINIZIONI

<b>ASSICURAZIONE</b>	il Contratto di assicurazione
<b>POLIZZA</b>	il Documento che prova l'assicurazione
<b>CONTRAENTE</b>	L'Azienda, che stipula l'assicurazione
<b>ASSICURATO</b>	Il Contraente, o, se diverso, il Soggetto (persona fisica) il cui interesse è protetto dalla presente Assicurazione
<b>SOCIETA'</b>	la Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione
<b>PREMIO</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società
<b>RISCHIO</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro
<b>SINISTRO</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
<b>INDENNIZZO INDENNITA' RISARCIMENTO</b>	la somma dovuta dalla Società all'Assicurato o all'avente diritto in caso di sinistro
<b>SCOPERTO</b>	l'importo risultante dall'applicazione della percentuale prevista dalle norme contrattuali sulla somma liquidabile a termini di polizza (con il minimo eventualmente pattuito) e che, in caso di sinistro, viene detratto da detta somma, per restare ad esclusivo carico dell'Assicurato
<b>FRANCHIGIA</b>	l'importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro, viene detratto dalla somma liquidabile a termini di polizza, per restare a carico esclusivo dell'Assicurato
<b>LIMITE DI INDENNIZZO LIMITE DI RISARCIMENTO</b>	la somma massima dovuta dalla Società
<b>PERIODO DI ASSICURAZIONE</b>	Il periodo pari o inferiore a 36 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza del contratto

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

La presente polizza n°..... è retta dalle condizioni tutte a stampa di cui al modello ... .. nonché dalle condizioni che seguono con la precisazione che, in caso di discordanza, prevarranno quelle più estensive e favorevoli all'Ente.

### 1 DURATA DEL CONTRATTO

La presente assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno 31/12/2006 e scadenza alle ore 24 del 31/12/2009

Alla scadenza del 31/12/2009 la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta, fatte salve eventuali previsioni di legge circa la possibilità di rinnovare il contratto a seguito di accordo tra le Parti.

E' facoltà dell'Azienda Contraente, entro i 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 120 giorni ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 giorni dall'inizio della proroga, fermo restando quanto stabilito dal successivo Art. 15.

Ad ogni scadenza annuale è data facoltà alle Parti disdire il presente contratto a mezzo lettera raccomandata A/R con preavviso di almeno 90 giorni.

### 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

A parziale deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile il Contraente è tenuto al pagamento del premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura, che altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

### 3 TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

### 4 INTERAZIONE DI CLAUSOLE

Si conviene fra le Parti che qualora Condizioni e/o Clausole di questa polizza prevedano esclusioni e/o limitazioni per alcuni rischi e/o eventi e/o circostanze e per tali rischi e/o eventi e/o circostanze così esclusi e/o limitati sia altrimenti prevista copertura in questa stessa polizza o in altra ad essa collegata, il sinistro si intenderà coperto con applicazione delle eventuali franchigie e/o limiti di capitale indennizzabile previsti dalla specifica Condizione e/o Clausola più estensiva per l'Assicurato.

**5 COASSICURAZIONE E DELEGA (nell'eventualità di coassicurazione)**

L'assicurazione può essere divisa per quote tra diverse Società, in caso di sinistro, la Società Delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società Delegataria, concorreranno nel pagamento dell'indennizzo calcolato a termini delle condizioni tutte in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Con la firma della presente polizza le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto a condizione che la Compagnia Delegataria abbia preventivamente pattuito le modifiche stesse con le Coassicuratrici.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Coassicuratrici.

**6 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

**7 DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

**8 BUONA FEDE**

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave), fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

**9 CONSULENZA E ASSISTENZA - FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

L'Azienda si è avvalsa, per la redazione del presente Capitolato così come per gli atti connessi, della consulenza e dell'assistenza della VIRAS INTERNATIONAL INSURANCE BROKER S.p.A.

Tutte le comunicazioni fra le Parti debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto, con lettera raccomandata A/R, telex, fax o altro mezzo ritenuto idoneo.

**10 ALTRE ASSICURAZIONI**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dal dare alla Società comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro però l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

11 | VARIAZIONI DELLA CONTRAENTE

In caso di scorporo, incorporazione, trasformazione o cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la nuova Azienda o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.

Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dalla Contraente, od aventi causa, entro il termine di trenta giorni dal loro verificarsi, alla Società, la quale nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di novanta giorni.

12 | ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

13 | FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.

14 | RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

15 | OBBLIGO DI FORNIRE I DATI DELL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Con periodicità annuale la Società si impegna a fornire al Contraente, entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza contrattuale, i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Società offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

16 | DIMINUZIONI, ALIENAZIONI, CESSAZIONI

Nei casi di diminuzione dei valori per qualsiasi motivo (esclusa l'assicurazione presso altri Assicuratori), di diminuzione di rischio, di alienazione di beni o di cessazione di rischio o dell'attività, la riduzione di premio sarà immediata.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 giorni dalla comunicazione e rinuncia al relativo diritto di recesso.

17 | LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del C.C. e dove diversamente indicato, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

18 | ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

## NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

### 19 DENUNCIA DEI SINISTRI – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno o le perdite o ridurre al minimo ogni interruzione o intralcio all'attività; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'articolo 1914 del Codice Civile;
- b) fare denuncia di ciascun sinistro entro 15 giorni dall'accadimento del fatto o da quando l'Ufficio preposto ne sia venuto a conoscenza.

Per sinistri di notevole gravità, deve inviare comunicazione scritta con il mezzo più rapido disponibile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) sporgere denuncia all'Autorità Giudiziaria od alla Polizia qualora sia previsto dalla legge;
- d) conservare, fatta eccezione per le merci deperibili, le tracce ed i residui del sinistro per il tempo strettamente necessario per effettuare la perizia senza avere, per questo, diritto ad un'indennità alcuna; il Contraente o l'Assicurato può comunque iniziare immediatamente la riparazione o il ripristino anche prima della comunicazione di cui al punto b);
- e) presentare uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro, con indicazione del loro valore e della perdita subita. La presentazione dello stato particolareggiato dovrà avvenire entro un mese dalla data del sinistro.
- f) tenere a disposizione, tanto della Società quanto dei Periti, i suoi registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento nonché a fornire a sue spese alla Società stessa tutti quei documenti, prove, informazioni, e qualsiasi altro chiarimento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e dal Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Il Contraente è sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dagli immobili assicurati o dai locali contenenti i beni assicurati.

### 20 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO E DELLE PERDITE

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno e/o delle perdite, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro, o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

### 21 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO E DELLE PERDITE

L'ammontare del danno e/o delle perdite è concordato tra le Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo Perito sono ripartite a metà.

22	<b>MANDATO DEI PERITI - OPERAZIONI PERITALI - INDENNIZZO SEPARATO</b>
----	---

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che potevano aver aggravato il rischio e non fossero state comunicate, fatto salvo il disposto di cui all'articolo "DICHIAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO", nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo " DENUNCIA DEI SINISTRI – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE ";
- 3) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei beni assicurati.
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretate dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Dietro richiesta dell'Assicurato, viene applicato tutto quanto previsto dal Capitolato relativo all'Indennizzo a ciascun gruppo di Beni singolarmente considerato, come se per ognuno di tali gruppi di Beni fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati alla liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

23	<b>RECESSO IN CASO DI SINISTRO</b>
----	------------------------------------

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Società ed il Contraente hanno facoltà di far cessare l'assicurazione con preavviso di 90 giorni, mediante lettera raccomandata A/R.

La Società rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

24	<b>ASSICURAZIONE PARZIALE</b>
----	-------------------------------

Se dalle stime fatte a termini di polizza risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato maggiorato del 20 % (ventipercento) e quello risultante al momento del sinistro.

25	<b>ANTICIPI D'INDENNIZZO</b>
----	------------------------------

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato dalla Società in base alle risultanze acquisite, a condizione però che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo stesso sia prevedibile in non meno di Euro 50.000,00.

L'obbligo della Società viene in essere dopo 30 giorni dalla data della denuncia, semprechè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Tale acconto non può comunque essere superiore a Euro 500.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso di danno ad un bene assicurato a valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra viene effettuata come se tale condizione non esistesse.

Per tale bene però, oltre all'anticipo di cui sopra, la Società procede al pagamento del supplemento d'indennizzo in base allo stato di avanzamento dei lavori di ricostruzione, riparazione, rimpiazzo; più precisamente, viene effettuata entro 30 giorni da quando sia stata esibita regolare fattura comprovante i lavori già eseguiti.

26	PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
----	---------------------------

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla definizione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorra il caso di dolo dell'Assicurato o del Contraente. L'Assicurato è comunque legittimato ad ottenere dalla Società il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, contro l'impegno garantito da fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari all'indennizzo, rilasciata da Istituti di Credito o Compagnie di Assicurazione, di restituire quanto percepito. Detto importo da restituire dovrà inoltre essere maggiorato degli interessi legali maturati, qualora dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di inoperatività della garanzia.

27	ONORARI PERITI
----	----------------

La Società rimborsa le spese e gli onorari del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

In caso di lodo arbitrale, rimane pure a carico della Società la quota parte di spese e onorari competenti al terzo perito, a condizione che l'esito del lodo sia anche solo parzialmente favorevole all'Ente Contraente.

28	RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
----	--------------------------------

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di azione di surroga prevista dall'Art. 1916 del Codice Civile, a condizione che il Contraente o l'Assicurato non esercitino essi stessi tale azione di rivalsa nei confronti dell'eventuale responsabile del danno.

## OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

### 1 – Beni Immobili

come tali intendendosi tutte le costruzioni, ovunque esistenti sul territorio italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano

- di proprietà del Contraente o in comproprietà, anche se in uso a Terzi o in loro possesso;

- di proprietà di Terzi, in gestione o in locazione, comodato, detenzione, possesso, uso, custodia al Contraente;

compresi i fissi e gli infissi, tutte le opere murarie e di finitura, le opere di fondazione o interrato, gli impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento e quant'altro di impiantistica è parte integrante delle costruzioni, i muri di cinta e le altre recinzioni, le pavimentazioni stradali, le reti fognarie e di canalizzazione in genere ed escluso solo quanto compreso nella dizione di "beni mobili".

Le costruzioni sono variamente elevate fuori terra e possono avere anche piani seminterrati o interrati. Esse sono prevalentemente costruite in materiali incombustibili.

In esse non sono esclusi l'impiego e/o l'esistenza degli infiammabili, delle merci speciali e dei materiali radioattivi che la tecnica inerente l'attività svolta insegna o consiglia di usare, nei quantitativi che il Contraente od i Terzi occupanti la costruzione ritengono indispensabili.

E' tuttavia esclusa qualsiasi attività industriale.

### 2 – Beni Mobili

Intendendosi con tale dizione tutto quanto è contenuto nelle costruzioni di cui sopra, sia fisso che mobile, senza esclusione alcuna, fatta eccezione per gli impianti compresi nella dizione di "beni immobili" e per i veicoli in genere iscritti al P.R.A.; il tutto in quanto di proprietà del Contraente o perché il medesimo ha un interesse o sia tenuto all'assicurazione o di proprietà dei dipendenti, ospiti, frequentatori, terzi in genere.

### 3 – Ricorso di Terzi

inteso come le conseguenze della Responsabilità Civile attribuibili al Contraente a termini degli Artt. 2043 e seguenti del Codice Civile, per i danni a beni immobili e mobili di proprietà di Terzi, causati da eventi indennizzabili dal presente contratto.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti a Terzi da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per il Ricorso di Terzi e sino a concorrenza del 10% del massimale stesso.

Questa garanzia non prevede l'applicazione dell'Art. 1907 del C.C. (Assicurazione parziale), ed è operante per tutte le ubicazioni in cui si trovano i "Beni" di cui ai punti 1 e 2.

<b>Partite</b>	<b>Beni assicurati</b>	<b>Somme Assicurate</b>	
1	Beni Immobili	Euro	400.000.000,00
2	Beni Mobili	Euro	50.000.000,00
	Totale Capitale Globale assicurato	Euro	450.000.000,00

**MASSIMA ESPOSIZIONE ANNUA**

I **LIMITI DI ESPOSIZIONE ANNUA COMPLESSIVA** della Società debbono intendersi così fissati:

<b>BENI IMMOBILI</b>	Euro 360.000.000,00
<b>BENI IMMOBILI TUTELATI</b>	Non presenti
<b>BENI MOBILI</b>	Euro 45.000.000,00
<b>RICORSO TERZI</b>	
<b>Massimale</b> con il seguente	Euro 3.000.000,00
<b>Limite per sinistro</b>	Euro 1.000.000,00

## DANNI INDENNIZZABILI

Previa deduzione, sinistro per sinistro, dello scoperto e/o della franchigia eventualmente previsti, la Società indennizza tutti i

A	DANNI MATERIALI	subiti e, più precisamente i
a1	DANNI DIRETTI	verificatisi per effetto diretto di taluno dei rischi garantiti
a2	DANNI CONSEQUENZIALI	verificatisi come conseguenza immediata dell'azione di taluno dei rischi garantiti, compresi i guasti cagionati per ordine delle Autorità, dell'Assicurato o da chi per lui allo scopo di arrestare o ridurre od impedire gli effetti di un rischio garantito e ciò anche se tale scopo non è stato raggiunto

La Società risponde altresì delle

b1	SPESE DI DEMOLIZIONE E DI SGOMBERO	nonché di trasporto al più vicino scarico autorizzato o di smaltimento, dei residui del sinistro cagionato da taluno dei rischi garantiti
b2	SPESE DI RIMOZIONE E DI RICOLLOCAMENTO	delle cose esistenti, assicurate o non, allo scopo di ripristinare, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, i Beni Immobili e/o Mobili o, in genere l'attività

## GARANZIE PRESTATE

La Società indennizza i danni e le spese di cui sopra, causati/derivanti da

1	INCENDIO	;
2	INCENDIO CONSEGUENTE AD ESISTENZA E/O AD IMPIEGO DI RADIOISOTOPI	;
3	FULMINE	;
4	ESPLOSIONE E SCOPPIO	verificatisi anche per cause indipendenti dall'attività esercitata. Sono compresi i danni alla macchina od all'impianto in cui l'evento si è verificato
5	IMPLOSIONE	repentino dirompersi o cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi o per eccesso di pressione esterna

Elaborazione:

6	CADUTA DI AEROMOBILI	Loro parti o cose da essi trasportate;
7	CADUTA DI VEICOLI SPAZIALI, CORPI OD OGGETTI ORBITANTI	loro parti o cose da essi trasportate, nonché caduta di
8	METEORITI	;
9	CADUTA DI ASCENSORI	nonché montacarichi e simili a seguito di guasto accidentale o rottura dei relativi congegni, caduta di antenne televisive e simili;
10	MANCATA OD ANORMALE PRODUZIONE DISTRIBUZIONE E/O FUNZIONAMENTO	di energia elettrica, termica o idraulica, di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, purché conseguenti agli eventi assicurati che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m da esse;
11	URTO DI VEICOLI STRADALI	anche se appartenenti al Contraente;
12	FUMO	anche se prodotto da incendio di beni diversi da quelli assicurati o non assicurati
13	ONDA SONICA	determinata da aeromobili o corpi od oggetti in genere in moto a velocità che supera il muro del suono;
14	FUORIUSCITA DI ACQUA	compresa anche
15	ACQUA PIOVANA	a seguito di guasto o rottura accidentale, anche solo di parti di impianti, di serbatoi, di cisterne, contenitori, condutture o tubature (non mobili), di impianti automatici di estinzione del fuoco (sprinklers), escluso il formarsi di umidità e lo stillicidio ma comprese le spese di:
16	RICERCA e RIPARAZIONE	del guasto o della rottura;
17	INTASAMENTO DI GRONDE E PLUVIALI	sono compresi i danni agli immobili ed al loro contenuto arrecati da acqua entrata per intasamento delle gronde o dei pluviali causato da grandine. Sono inoltre indennizzabili i danni agli immobili ed al loro contenuto per intasamento di gronde o pluviali causato dalla loro insufficiente capacità di smaltimento in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale;
18	EVENTI ATMOSFERICI	intendendosi per tali: trombe d'aria, uragani, nubifragi, bufere, tempeste, vento e cose da essi trascinate, grandine. Non sono indennizzabili i danni provocati da detti eventi atmosferici: a) a cose mobili all'aperto b) a baracche in metallo, legno o plastica ed al loro contenuto c) ad insegne, limitatamente alla grandine d) attraverso lucernari o serramenti non efficacemente chiusi;

19	SOVRACCARICO DI NEVE	<p>che danneggi i beni assicurati dopo aver provocato rotture, brecce o lesioni al tetto, alle pareti, ai lucernari od ai serramenti in genere. Non sono indennizzabili i danni</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) subiti da cose mobili all'aperto</li><li>b) a baracche in metallo, legno o plastica ed al loro contenuto</li><li>c) ai capannoni pressostatici od alle tensostrutture ed al loro contenuto;</li></ul>
20	GELO	<p>che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio degli immobili;</p>
21	ALLAGAMENTI	<p>provocati da acque che penetrino all'interno degli immobili per cause diverse da inondazioni, alluvioni, fuoriuscite dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua (naturali od artificiali). Non sono indennizzabili i danni</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) causati da acque penetrate attraverso serramenti o lucernari non efficacemente chiusi</li><li>b) derivanti dal formarsi di umidità o da stillicidio</li><li>c) provocati da qualsiasi interruttore di flusso d'acqua la-sciato aperto;</li></ul>
22	INONDAZIONI ed ALLUVIONI	<p>anche causate da terremoto. Sono esclusi i danni</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) a beni mobili all'aperto</li><li>b) derivanti da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;</li></ul>
23	TERREMOTO	<p>intendendosi un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Resta convenuto che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile, vengono attribuite al medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";</p>
24	EVENTI SOCIO-POLITICI	<p>intendendo per tali: scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi atti di terrorismo o di sabotaggio, dimostrazioni di folla, commessi da qualsiasi persona che agisca individualmente od in associazione;</p>
25	FENOMENO ELETTRICO	<p>per effetto di scariche, correnti od altre disfunzioni di natura elettrica, subite da impianti elettrici ed elettronici, circuiti compresi. Sono esclusi i danni dovuti ad usura degli apparecchi, quelli provocati in occasione di collaudi, prove e sperimentazioni, dovuti a difetti preesistenti già noti all'Assicurato;</p>

26	ROTTURA DI LASTRE	<p>di cristallo, mezzo cristallo, vetro (comprese iscrizioni e decorazioni), purché stabilmente collocate nelle loro installazioni, sia mobili su cardini, cerniere o guide che non mobili, dovuta a causa accidentale od a fatto di terzi.</p> <p>Le rigature o segnature non costituiscono rottura indennizzabile.</p> <p>Le screpolature o le scheggiature sono parificate a rottura se costituiscono un serio pericolo di rottura;</p>
27	AUTOCOMBUSTIONE	<p>combustione spontanea senza fiamma;</p>
28	MERCİ IN REFRIGERAZIONE	<p>danni subiti da merci e/o dai prodotti a causa di:</p> <p>a) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo</p> <p>2) fuoriuscita del fluido frigorifero conseguenti a:</p> <p>a) ad un evento garantito in polizza</p> <p>b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto o nei relativi dispositivi di controllo, sicurezza, o chiusura, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua o di produzione o distribuzione dell'energia elettrica.</p> <p>Il Contraente o l'Assicurato dovranno, non appena a conoscenza del fatto, darne immediatamente avviso alla Società con il mezzo più rapido possibile.</p> <p>La garanzia ha però effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non inferiore di 6 (sei ore); pertanto, se il mancato od anormale freddo ha avuto durata inferiore, il danno non sarà indennizzabile ed il Contraente o l'Assicurato non saranno tenuti all'avviso di cui sopra;</p>
29	COLPA GRAVE	<p>l'assicurazione prestata con la presente polizza è operante anche se l'evento garantito è cagionato da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o di loro preposti o Amministratori;</p>
30	SPESE EXTRA	<p>la Società si impegna a rimborsare all'Assicurato, in caso di danno liquidabile a termini della presente polizza, le "spese extra" dal medesimo eventualmente sostenute e ciò fino alla concorrenza del limite previsto a tale titolo e per un periodo non superiore a 12 mesi.</p> <p>Tale periodo non sarà limitato dalla data di scadenza della presente polizza.</p> <p>Per "spese extra" si intendono unicamente quelle spese, documentate, sostenute dall'Assicurato allo scopo di continuare la propria attività e che si riferiscono alla eccedenza del costo totale sostenuto durante il periodo di ripresa dell'attività in rapporto al costo totale che l'Assicurato avrebbe comunque sostenuto, in relazione alla propria attività, se il sinistro non si fosse verificato.</p>

## ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che la Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che la Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- d) causati da eruzioni vulcaniche;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE  
INCENDIO ED EVENTI EQUIPARATI**

**31** DETERMINAZIONE DEL DANNO – VALORE A NUOVO

Per "valore a nuovo" si intende:

per i BENI IMMOBILI

- la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Bene escludendo soltanto il valore dell'area

per i BENI MOBILI e per  
MACCHINARIO,  
ATTREZZATURE ecc.  
(escluse Merci)

- il costo di rimpiazzo dei Beni stessi con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'Erario e delle spese di trasporto e di montaggio.

In caso di sinistro si determina:

- a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse e cioè – escludendo il valore dell'area – al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, all'uso e ad ogni altra circostanza influente e detratto l'eventuale valore dei Beni recuperabili dopo il sinistro (al netto delle spese incorse per il recupero);
- b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".

Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito a stadi di avanzamento dei lavori seguendo il progredire della ricostruzione o del rimpiazzo; la ricostruzione può avvenire nella stessa od in altra ubicazione e, sia la riparazione che la ricostruzione che il rimpiazzo possono essere effettuati nei modi e secondo tipo e genere più rispondenti alle esigenze dell'Assicurato, a condizione che non ne derivino maggiori esborsi a carico della Società.

Nel caso di immobile il cui valore di riedificazione non fosse determinabile per le particolarità storiche e/o architettoniche, l'ammontare dell'indennizzo verrà calcolato sulle basi di un immobile avente caratteristiche funzionali identiche.

L'assicurazione del valore a nuovo non è operante:

- per i beni immobili (o porzioni di) e per gli impianti ed i macchinari che, al momento del sinistro, si trovano in stato di inattività,

(con la precisazione però che le sospensioni temporanee, anche prolungate, di attività per manutenzione, revisione e simili o per esigenze o schemi operativi non costituiscono "stato di inattività");

- nei casi in cui le operazioni di riparazione, di ricostruzione o di rimpiazzo non vengono intraprese e compiute in tempi oggettivamente possibili o non vengono intraprese.

**32 DETERMINAZIONE DEL DANNO – VALORE DI ASSICURAZIONE**

per i Beni Immobili e Mobili (escluse merci) in STATO DI INATTIVITA'

L'ammontare del danno indennizzabile viene determinato stimando il costo (al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'Erario o delle spese di trasporto e di montaggio) di riparazione, di ricostruzione di rimpiazzo a nuovo (escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione o artistico o scientifico), ridotto in relazione allo stato, all'uso e ad ogni altra circostanza influente e detratto l'eventuale valore dei beni recuperabili dopo il sinistro (al netto delle spese incorse per il recupero). Nel caso di immobile il cui valore di riedificazione non fosse determinabile per le particolarità storiche e/o architettoniche, l'ammontare dell'indennizzo verrà calcolato sulle basi di un immobile avente caratteristiche funzionali identiche.

**33 DETERMINAZIONE DEL DANNO – VALORE DI RIACQUISTO**

Per MERCI

Alle merci acquistate è attribuito il costo di riacquisto al giorno del sinistro, aumentato degli oneri fiscali se dovuti. Alle merci in corso di lavorazione e/o di sperimentazione è attribuito il valore che esse avevano allo stadio di lavorazione/sperimentazione in cui si trovavano al giorno del sinistro; tale valore è dato dal prezzo di riacquisto della materia prima e/o dell'intermedio al giorno del sinistro, aumentato delle spese di lavorazione/sperimentazione sostenute fino a quel momento e degli oneri fiscali se dovuti. Qualora le valutazioni così formate superassero i corrispondenti prezzi di mercato, dovranno essere applicati questi ultimi.

**34 SPESE DI RESTAURO**

Per gli Immobili di PARTICOLARE STRUTTURA o PREGIO ARCHITETTONICO, compresi loro parti costitutive, pertinenze, corredi architettonici, stucchi, soffittature, affreschi e simili VINCOLATI dalla SOVRINTENDENZA ALLE BELLE ARTI, la copertura assicurativa è prestata per le spese di restauro, nel limite di indennizzo indicato

**35 OPERE D'ARTE**

Qualora esista una stima di opere specifiche redatta da stimatore esperto, vale il disposto dell'Art. 1908 del Codice Civile e viene attribuito a ciascuna opera il valore di cui alla stima. In mancanza di stima, ovvero per opere non comprese nell'elenco della stima stessa, viene attribuito il valore di mercato al momento del sinistro.

**36 DENARO E VALORI**

Denaro e titoli di credito vengono valutati al loro valore nominale, ovvero, qualora fossero ammortizzabili, vengono riconosciute le spese per il loro ammortamento.

**37 COPPIE - INSIEMI – SERIE**

In caso di danno ad uno o più beni facenti parte di una coppia o di un insieme o di una serie ma che non abbia colpito la restante parte della coppia, insieme o serie, la misura dell'indennizzo del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerata l'importanza di detto bene o beni; in nessun caso il danno verrà considerato un danno totale della coppia, insieme o serie.

Inoltre, in caso di danno ad un bene, o ad una parte di esso, non reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro bene o con altra parte, la Compagnia indennizza il costo di

riacquisto dell'intera coppia e/o insieme e/o serie al netto di eventuali recuperi, se ammessi ed ottenibili.

38	<b>COSTI DI PROGETTAZIONE E ONERI DI URBANIZZAZIONE</b>
----	---

Vengono indennizzati anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica, in caso di ricostruzione di beni immobili, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro.

39	<b>RIFACIMENTO ARCHIVI</b>
----	----------------------------

Nel caso di danno al materiale di archivio, la Società indennizza, per il rifacimento della documentazione, una somma addizionale pari al 15% del danno complessivo accertato ai beni mobili.

40	<b>POSSESSO E GESTIONE DEI PRODOTTI</b>
----	---

In caso di danno alle merci assicurate (in qualunque stadio esse si trovino) o di presumibile danno, l'Assicurato avrà pieno diritto al loro possesso ed alla loro gestione.

Resta espressamente convenuto che, dopo che adeguati esami avranno indicato quali merci sono state effettivamente danneggiate, l'Assicurato determinerà se tali prodotti sono adatti per essere rilavorati e/o comunque utilizzati e/o venduti, salvo, comunque, diverse disposizioni eventualmente emanate od impartite dalle competenti Autorità.

Il valore dei recuperi spetta alla Società.

41	<b>BENI NON INDICATI</b>
----	--------------------------

Nell'eventualità che un determinato bene non trovasse precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, il bene verrà attribuito alla voce "Beni Mobili".

42	<b>VICINANZE PERICOLOSE ED ALTRE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI</b>
----	---

Il Contraente e l'Assicurato sono esonerati dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose od altre circostanze aggravanti il rischio, sempreché le stesse si verifichino per fatto altrui o comunque al di fuori degli immobili assicurati.

43	<b>CONDIZIONI / LIMITAZIONI AGGIUNTIVE</b>
----	--

Le condizioni/limitazioni che seguono prevalgono, ove incompatibili, sulle altre.

### **TERREMOTO**

La Società indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti, compresi - a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione - quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Società non indennizza i danni:

- a) causati da esplosione o da emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto,
- c) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Agli effetti della presente garanzia:

- sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro"
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo fabbricato e contenuto, di un importo pari al 1% della somma assicurata con il minimo di € 5.000,00 ed il massimo di € 50.000,00 e limite di risarcimento pari al 50% per singolo fabbricato e relativo contenuto;
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro, di un importo pari al 1% del sinistro stesso, con il minimo di € 5.000,00 e con il massimo di € 50.000,00;
- in nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione annuo per la garanzia medesima, somma maggiore di € 5.000.000,00.

### **Eventi socio politici**

#### **TERRORISMO, EVENTI SOCIO-POLITICI**

##### **Terrorismo**

Premesso che

- per atto di terrorismo intendiamo qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi  
la presente garanzia opera a parziale deroga e solo congiuntamente alla garanzia Eventi Sociopolitici.

#### **La Società risponde:**

- 1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, implosione, caduta aeromobili, loro parti e cose da essi trasportate verificatesi in conseguenza di terrorismo.
- 2) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi verificatesi in conseguenza di terrorismo.

In caso di sinistro la Società rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto indicato in polizza.

la Società non risponde dei danni di contaminazione da:

- sostanze chimiche e biologiche
- virus informatici di qualsiasi tipo

In nessun caso la Società sarà tenuta ad indennizzare per uno o più sinistri che avvengano per ciascun anno assicurativo, importo superiore a quello indicato in polizza.

La Società ha la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di giorni 7 (sette) da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di recesso da parte della Società, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso medesimo ha avuto effetto, la stessa metterà a disposizione del Contraente la parte di premio netto da conteggiarsi sulla base del 20% del premio relativo alla presente Condizione per periodo di rischio non corso.

#### **Eventi Socio-politici**

##### **La Società indennizza l'assicurato:**

1 dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da *incendio, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili*, verificatesi in occasione di tumulti, popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli di sabotaggio;

2 dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati verificatesi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli di sabotaggio.

**Relativamente agli atti vandalici ed ai guasti cagionati dai ladri commessi in occasione di furto, qualora fossero operanti le specifiche sezioni Furto e/o Cristalli, la presente Condizione Facoltativa sarà operante per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalle suddette Sezioni.**

La Società non risponde dei danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
- e) di scritte od imbrattamento.
- f) di terrorismo.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, La Società indennizza i soli danni da *incendio, esplosione, scoppio, implosione* anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Ai soli fini della presente garanzia non sono comunque considerati terzi:

- Il coniuge, i genitori, i figli del *Contraente o dell'Assicurato*;
- Qualsiasi altro parente od affine se con loro conviventi;
- Il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti che precedono, quando il *Contraente o l'Assicurato* non sia una persona fisica.

La Società ha la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla presente garanzia mediante preavviso di giorni 30 (trenta) da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

La riscossione dei premi venuti a scadenza o altro atto della Società, a preavviso avvenuto, non potranno essere interpretati come rinuncia da parte della stessa a valersi della facoltà di recesso.

In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al *Contraente* la parte di premio netto da conteggiarsi sulla base del 20% del premio relativo alla presente Condizione per il periodo di rischio non corso.

## **EVENTI ATMOSFERICI**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non.

La Società non risponde dei danni:

A) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;

B) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- cedimento o franamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

C) subiti da:

- alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili;
- baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

CONDIZIONI CON APPROVAZIONE ESPRESSA

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le Parti dichiarano di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le disposizioni seguenti articoli delle Norme di Assicurazione:

Art. 2 - Pagamento del premio e Decorrenza della Garanzia

Art. 13 - Foro Competente

Art. 14 - Rinvio alle Norme di Legge

Art. 23 - Recesso in Caso di Sinistro

Art. - Esclusioni

Art. - 43 Condizioni / Limitazioni Aggiuntive

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

\_\_\_\_\_

Ai sensi del DL 196/2003 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che eventualmente ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

**SCOPERTI – FRANCHIGIE - LIMITI DI INDENNIZZO**

<b>GARANZIE PRESTATE</b>	<b>SCOPERTI / FRANCHIGIE</b> (Sc.) (Fr.) <b>per sinistro</b>		<b>LIMITI DI INDENNIZZO</b>
COSTI DI PROGETTAZIONE E ONERI DI URBANIZZAZIONE	Sc. Nessuno	Fr. nessuna	Euro 50.000,00 per sinistro
ONORARI PERITI	Sc. Nessuno	Fr. nessuna	0,5% del danno indennizzabile, con il massimo di Euro 50.000,00 per sinistro
SPESE DI DEMOLIZIONE E DI SGOMBERO	Sc. Nessuno	Fr. Euro 150,00	0,1% della somma complessivamente assicurata per sinistro
SPESE DI RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO	Sc. Nessuno	Fr. Euro 150,00	0,5% della somma complessivamente assicurata per sinistro
CADUTA ASCENSORI	Sc. Nessuno	Fr. Euro 500,00	Nessuno
FUORIUSCITA DI ACQUA	Sc. Nessuno	Fr. Euro 300,00	Nessuno
ACQUA PIOVANA	Sc. Nessuno	Fr. Euro 500,00	Euro 50.000,00 per sinistro
RICERCA e RIPARAZIONE	Sc. Nessuno	Fr. Euro 300,00	Euro 25.000,00 per anno assicurativo
INTASAMENTO DI GRONDE E PLUVIALI	Sc. Nessuno	Fr. Euro 500,00	Euro 250.000,00 per sinistro
EVENTI ATMOSFERICI	Sc. Nessuno	Fr. Euro 3.000,00	Euro 2.000.000,00 per anno
SOVRACCARICO DI NEVE	Sc. 10% del danno con il minimo di Euro 6.000,00		Euro 250.000,00 per sinistro e per anno
GELO	Sc. Nessuno	Fr. Euro 400,00	Nessuno
ALLAGAMENTI	Sc. Nessuno	Fr. Euro 1.600,00	Euro 2.000.000,00 per anno
INONDAZIONI ED ALLUVIONI	Sc. Nessuno	Fr. Euro 6.000,00	Euro 2.000.000,00 per anno
EVENTI SOCIO-POLITICI	Sc. Nessuno	Fr. Euro 2.500,00	Euro 2.000.000,00 per anno
FENOMENO ELETTRICO	Sc. Nessuno	Fr. Euro 350,00	Euro 150.000,00 per sinistro

Elaborazione:



**CAPITOLATO SPECIALE** per l'**ASSICURAZIONE INCENDIO** per "Azienda Unità Sanitaria Locale n°6 - Palermo" – Polizza INCENDIO

ROTTURA DI LASTRE	Sc. Nessuno	Fr. Euro 150,00 per lastra	Euro 1.500,00 per lastra ed Euro 4.500,00 per sinistro
AUTOCOMBUSTIONE	Sc. Nessuno	Fr. 250,00	Nessuno
MERCI IN REFRIGERAZIONE	Sc. Nessuno	Fr. Euro 1.000,00	Euro 20.000,00 per sinistro e Euro 100.000,00 per anno assicurativo
COLPA GRAVE	Sc. Nessuno	Fr. Nessuna	Nessuno
SPESE DI RESTAURO	Sc. Nessuno	Fr. Euro 3.000,00	Euro 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
SPESE EXTRA	Sc. Nessuno	Fr. Nessuna Euro 250,00 per sinistro	Euro 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

**IL CONTRAENTE**

**LA SOCIETÀ**

---

---

**Assicurazione INCENDIO  
- SCHEDA DI OFFERTA-**

**ENTI ASSICURATI**

Beni Immobili

**TASSO Imponibile  
pro mille**

..... %/∞

**PREMIO Imponibile per annuo**

**Euro** ..... **In cifre**

Beni Mobili

**TASSO Imponibile  
pro mille**

..... %/∞

**PREMIO Imponibile per annuo**

**Euro** ..... **In cifre**

**Premio imponibile annuo  
complessivo in cifre**

*Euro*.....

, più imposte  
vigenti

**Premio imponibili le annuo  
complessivo in lettere**

*Euro*.....

, più imposte  
vigenti

Aliquota imposte da applicare \_\_\_\_\_%

Nel caso in cui il rischio di cui alla presente Scheda di Offerta dovesse essere ripartito tra più Compagnie di Assicurazione per ognuna di esse dovrà essere riportato quanto segue.

Data e luogo di sottoscrizione \_\_\_\_\_

N. Partita IVA \_\_\_\_\_

Sede dell'Ufficio delle  
Imposte Dirette competente territorialmente \_\_\_\_\_

Agenzia di pertinenza (codice e Ragione sociale) \_\_\_\_\_

Delegataria

Coassicuratrice

Quota assunta

%

Per accettazione

La Società  
(Timbro e Firma) \_\_\_\_\_

Nel caso in cui l'offerta fosse sottoscritta dall'Agente, semprechè ne abbia i poteri, si potrà apporre il timbro dell'Agenzia purché vi sia riportata la ragione sociale della Compagnia.

Elaborazione:

